



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2011

Entro il giorno 28 febbraio 2012 devono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2011.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute di acconto a carico del condominio per contratti di appalto di opere o di servizi e delle ritenute di acconto a carico delle Banche e delle Poste Italiane trattenute al momento dell'accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all'esecuzione di lavori che fruiscono delle detrazioni del 36% e del 55%.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- ➔ i dati identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
- ➔ i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
- ➔ la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
- ➔ l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili. Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta di acconto;
- ➔ l'ammontare delle ritenute operate;
- ➔ l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata Inps, Enasarco, ecc.);
- ➔ il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.

Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;

N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: <ul style="list-style-type: none">▶ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;▶ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T	provvigioni corrisposte a mediatore;
U	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
W	corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi.

Vale anche la pena di precisare che:

- ➔ in relazione ai compensi erogati agli **sportivi dilettanti**, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad € 7.500 ai sensi dell'art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- ➔ per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad **esercenti prestazioni di lavoro autonomo** che hanno optato per il **regime agevolato** di cui all'art.13 della L. n.388/00 (per i quali non vanno trattenute le ritenute di acconto), in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti di imposta;
- ➔ sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di **lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero** di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

Tra le certificazioni innanzi esposte, è obbligatorio consegnare anche quelle relative alla **remunerazione dei finanziamenti fruttiferi concessi dai soci alle società**. A tal fine, si suggerisce di redigere un apposito documento nel quale illustrare le caratteristiche del finanziamento, quali il piano di rimborso, l'onerosità e l'esplicito impegno alla restituzione delle somme oggetto del finanziamento.

Con riferimento ai finanziamenti soci, spesso ci si era domandati se gli interessi dovessero essere assoggettati a ritenuta al momento della loro maturazione (momento in cui nasceva il diritto del socio ad incassarli) ovvero al momento del loro effettivo pagamento. Sul tema è recentemente intervenuta la Cassazione chiarendo che la ritenuta sugli interessi per finanziamenti soci fruttiferi deve applicarsi solo all'avvenuto pagamento degli stessi.

In ultimo un cenno ai **prestiti obbligazionari**.

Gli interessi sui prestiti obbligazionari rientrano nella più grande categoria dei redditi di capitale, secondo l'art.2, comma 9, del D.L. n.138/11, per i redditi di capitale, il criterio previsto dal



STUDIO MARCONI & PARTNERS

*P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664*



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Legislatore è quello **dell'esigibilità**. Pertanto, per le cedole dei titoli che maturano nel periodo 1° luglio 2011-1° gennaio 2012, tutto l'interesse sconta la nuova aliquota del 20% (in quanto l'esigibilità dell'interesse è fissata al 1° gennaio 2012, data di scadenza della cedola), anche se di fatto il reddito è maturato interamente prima di tale data.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.